



# COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ordinanza n. \_96/2013\_

## IL SINDACO

**Vista** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 24.09.2013, relativamente alla conferma della MIXOMATOSI in un coniglio selvatico rivenuto in località MONTE ATTU del comune di Tortoli;

**Visto** il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche e integrazioni ;

**Vista** la Legge Regionale n. 15/85 ; Visto il D.Lg. 18/08/2003, n. 267;

**Viste** le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio:

**Visto** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

**Vista** la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

**Vista** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

**Vista** la Legge 02 Giugno 1988 n. 218;

**Visto** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

**Vista** O. ACIS del 15/09/1955 e successive modifiche;

**RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

## ORDINA

- a) E' dichiarata " Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi il territorio di questo comune;
- b) Nella zona di protezione si applicano le misure previste dalla Ordinanza ACIS del 15.09.1955 ed in particolare;
- c) Apposizione di cartelle portanti l'iscrizione " Zona di Protezione contro la Mixomatosi";
- d) Divieto di immettere entro la zona di protezione o di asportare dalla stessa, conigli morti o vivi;
- e) Obbligo di vigilanza periodica;
- f) I conigli selvatici oggetto di caccia riportanti lesioni riferibili a Mixomatosi, ivi compresi quelli rinvenuti morti, dovranno essere, secondo competenza territoriale, conferiti ai Veterinari della A.S.L. per i conseguenti provvedimenti;
- g) Le misure sanitarie restano in vigore 6 mesi dopo l'ultimo caso di malattia segnalato;
- h) La presente ordinanza decade all'atto della emissione dei provvedimenti regionali.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265;

i) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1.291,14.

Dalla residenza Municipale Tortoli, li 24.09.2013

**IL SINDACO**  
**Dott. Domenico Lerede**